*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 131° — Numero 71**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 26 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ



## CIRCOLARI



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 1990.

**Istruzioni per il riversamento degli aggi introitati in eccedenza dagli ex esattori nel 1989.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 44, il quale al settimo comma prevede che l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1989 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1989 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1989 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 594, non può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 5 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1988 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1988;

Considerato che il citato settimo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 526 del 1988 prevede che le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattòria e per il loro riversamento sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Vista la circolare n. 5 del 21 aprile 1989 con la quale, in relazione al riversamento da effettuarsi dalle cessate gestioni esattoriali degli aggi percepiti nel 1989 in eccedenza al suddetto incremento percentuale con l'anno 1988, sono state impartite agli agenti della riscossione le conseguenti istruzioni, in particolare circa gli appositi registri da istituire al fine di poter rilevare gli aggi percepiti negli anni 1988 e 1989 per ruoli posti in riscossione negli anni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Il computo ed il riversamento delle somme introitate dagli ex esattori nel 1989 in eccedenza alla percentuale di cui al settimo comma dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 526 andranno effettuati, nei vari casi ipotizzabili, con le seguenti modalità:

*a)* le esattorie che non hanno diritto all'integrazione d'aggio né all'indennità alternativa annuale, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, e dell'art. 3, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 954 del 1977 dovranno provvedere entro il 31 marzo 1990 al versamento degli aggi percepiti nell'anno 1989 in eccedenza alla percentuale di cui al più volte citato settimo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 526; il versamento andrà effettuato alla competente tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VII, cap. 2319 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze».

Il suddetto termine del 31 marzo 1990 è differito al 30 aprile 1990 per gli ex esattori che abbiano iniziato la gestione nel 1989, dovendo gli stessi chiedere ai precedenti titolari la certificazione, sotto la loro responsabilità, degli aggi percepiti nel 1988 e 1989 sui ruoli posti in riscossione nel periodo di loro gestione, mentre al Consorzio nazionale esattori verrà richiesta la certificazione degli aggi percepiti nel suddetto periodo sulle riscossioni a mezzo versamenti diretti;

*b)* le esattorie che per l'anno 1989 hanno diritto a presentare domanda per l'integrazione d'aggio o l'indennità alternativa annuale, tenuto conto delle somme richieste a tale titolo per gli anni 1988 e 1989 provvederanno a versare entro il 31 maggio 1990 alla tesoreria provinciale dello Stato, sempre con imputazione al capo VII, cap. 2319, l'eventuale eccedenza risultante in base alla disposizione del settimo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 526 del 1988.

Nel caso in cui, a seguito della liquidazione definitiva dell'integrazione o indennità spettanti per il 1988 e 1989 risulti che l'ex esattore ha versato un importo minore del dovuto, lo stesso provvederà, entro quindici giorni dall'avvenuta corresponsione delle relative somme, a versare la differenza con le stesse modalità di cui sopra; nel caso inverso, dovrà chiedere all'intendenza di finanza competente il rimborso della maggior somma restituita: i rimborsi verranno disposti dall'intendenza con ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento sul capitolo di spesa 6909 (ex 4666) concernente «Somme dovute agli esattori delle imposte dirette per minori aggi percepiti».

Art. 2.

Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 gli ex esattori daranno comunicazione alla competente intendenza di finanza dell'avvenuto versamento, allegando copia della relativa quietanza o ricevuta del versamento in conto corrente postale.

Qualora il versamento non sia stato eseguito nel termine stabilito, per l'omesso o ritardato rilascio della certificazione da parte del precedente titolare, l'ex esattore provvederà a darne comunicazione all'intendenza di finanza affinché venga sospeso lo svincolo della cauzione del cessato esattore fino a quando non saranno determinati tutti gli oneri conseguenti a tale comportamento omissivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1990

*Il Ministro:* FORMICA

90A1408

DECRETO 20 marzo 1990.

**Istruzioni per l'apertura al pubblico degli sportelli di riscossione per ciascun ambito territoriale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visti i decreti ministeriali del 4 ottobre 1989, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1989, con i quali sono stati individuati gli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visti i decreti ministeriali in data 16 ottobre 1989, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1989, con i quali sono stati determinati per ciascun ambito territoriale il numero e la dislocazione degli sportelli e sono stati fissati i compensi da corrispondere ai concessionari;

Visti i decreti ministeriali in data 21 dicembre 1989, con i quali — ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 — sono state conferite, con decorrenza 1° gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, le concessioni del servizio di riscossione dei tributi per ciascun ambito territoriale, nonché le relative convenzioni, stipulate per disciplinare l'esercizio delle concessioni, che ne costituiscono parte integrante;

Visto l'art. 6 delle predette convenzioni il quale prevede che l'apertura al pubblico degli sportelli di riscossione è stabilita con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che la remunerazione del servizio di riscossione per ciascun ambito territoriale è stata determinata — ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 — tenendo conto, tra i parametri specifici, anche della durata di apertura degli sportelli, per i quali nell'occasione non è stato ipotizzato un orario differenziato;

Considerato che la riforma del sistema di riscossione ha comportato la generale ristrutturazione del servizio e, necessariamente, al fine di realizzare consistenti economie di gestione, il ridimensionamento del numero degli uffici di riscossione;

che, conseguentemente, occorre garantire nei confronti dei contribuenti lo svolgimento del pubblico servizio di riscossione senza particolari limitazioni dell'orario di apertura degli sportelli, anche in considerazione dell'ampliamento dell'area territoriale di competenza degli sportelli stessi che vengono in tal modo ad essere utilizzati da un numero di abitanti in linea di massima non inferiore a 20.000;

che, d'altra parte, occorre tenere conto dell'avvenuta individuazione anche di sportelli con competenza su una popolazione complessiva, compresi i comuni aggregati, inferiore a 20.000 abitanti;

Visto l'art. 32, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1986;

Decreta:

L'apertura al pubblico degli sportelli di riscossione per ciascun ambito territoriale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi è obbligatoria in tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 8,20 (ore otto e venti minuti) alle ore 13 (ore tredici).

Nei giorni considerati semi-festivi ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, il predetto orario è stabilito in misura ridotta dalle ore 8,20 (ore otto e venti minuti) alle ore 11 (ore undici).

Per gli sportelli di riscossione con competenza su una popolazione complessiva, compresi i comuni aggregati, inferiore a 20.000 abitanti, è in facoltà del concessionario limitare l'apertura al pubblico a due giorni alla settimana, ferma restando la normale apertura nei giorni di scadenza del pagamento dei tributi, dandone comunicazione al servizio centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1990

*Il Ministro:* FORMICA

90A1407

# MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 marzo 1990.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 marzo 1990.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 5 marzo 1990 che hanno disposto per il 15 marzo 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,91 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,08 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,55 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,70 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,66 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 87,90 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1990*
*Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 330*

**90A1387**

---

DECRETO 21 marzo 1990.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 marzo 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 28 giugno 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 marzo 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1990*
*Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 327*

**90A1388**

DECRETO 21 marzo 1990.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 marzo 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 28 settembre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 marzo 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1990*
*Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 328*

**90A1389**

DECRETO 21 marzo 1990.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 marzo 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 marzo 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 marzo 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1990*
*Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 329*

**90A1390**

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 21 marzo 1990.

**Autorizzazione alla pesca delle seppie con il sistema a strascico nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste, nel periodo 1° aprile-15 giugno.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32 di detta legge;

Visto il regolamento d'esecuzione della suddetta legge n. 963/65, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Considerato che nei compartimenti da Rimini a Trieste è tradizione esercitare la pesca delle seppie con il sistema a strascico, tanto che essa ha assunto nel tempo dimensioni economicamente e socialmente rilevanti;

Considerato, inoltre, la caratteristica migratoria della specie che temporaneamente risulta presente sottocosta nel periodo primaverile;

Visto l'art. 111 del regolamento n. 1639/68 che fa divieto di usare le reti a traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa;

Ritenuto indispensabile ed urgente dar corso all'ulteriore incentivazione dell'economia peschereccia delle zone interessate all'abnorme fenomeno di mucillagine algale dello scorso anno;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche marine;

Decreta:

Art. 1.

Nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste, nel periodo 1° aprile-15 giugno, è autorizzata la pesca delle seppie con il sistema a strascico entro le tre miglia dalla costa ad una distanza non inferiore ai 600 metri per i compartimenti di Venezia e Chioggia e a 1,5 miglia per i compartimenti di Rimini, Ravenna, Monfalcone e Trieste.

Art. 2.

I capi dei compartimenti possono autorizzare all'esercizio della pesca delle seppie con sistema a strascico entro le tre miglia dalla costa le navi iscritte nei compartimenti marittimi previsti dall'art. 1 e che abbiano esercitato tale tipo di pesca nell'anno precedente.

Le maglie delle reti dovranno avere apertura non inferiore a 40 mm.

Non è in ogni caso consentito l'uso di attrezzi provvisti di denti o catene metallici.

Art. 3.

Per l'attività di pesca delle seppie autorizzata ai sensi dei precedenti articoli, vigono le prescrizioni e gli adempimenti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 454.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 21 marzo 1990

*Il Ministro:* VIZZINI

90A1411

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 20 settembre 1989.

***Modificazioni allo statuto dell'Università.***

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 10 luglio 1985 e 29 settembre 1988; del consiglio di amministrazione in data 24 settembre 1985 e 22 novembre 1988; del senato accademico in data 23 settembre 1985 e 26 ottobre 1988 che hanno approvato la modifica di statuto per la prima scuola di specializzazione in pediatria (indirizzo pediatria generale);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 7 ottobre 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

*Articolo unico*

Gli articoli da 575 a 580, relativi alla prima scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi.

Dopo l'art. 574, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della prima scuola di specializzazione in pediatria (indirizzo pediatria generale):

*Prima scuola di specializzazione in pediatria*

Art. 575. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

La scuola rilascia il titolo di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale.

Art. 576. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 577. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. Contribuisce al funzionamento della scuola l'istituto di clinica pediatrica.

Art. 578. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 579. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* propedeutica;
*b)* diagnostica;
*c)* epidemiologia e statistica;
*d)* pediatria generale;
*e)* patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
*f)* pediatria preventiva e sociale;
*g)* neonatologia e medicina fetale.

Art. 580. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Propedeutica:

farmacologia;
immunologia;
embriologia.

*b)* Diagnostica:

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

*c)* Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

*d)* Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

*e)* Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;

medicina fisica e riabilitazione;

gastroenterologia;

ginecologia;

nefrologia e urologia;

neurologia;

oculistica;

odontostomatologia;

oncologia pediatrica;

immunologia clinica;

ortopedia e traumatologia;

otorinolaringoiatria;

patologia ereditaria;

pneumologia;

psichiatria dell'età evolutiva;

psicologia.

*f)* Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;

infortunistica e sua prevenzione;

legislazione del minore;

legislazione e assistenza sociale;

medicina dello sport;

medicina scolastica e sua legislazione;

organizzazione sanitaria;

pediatria preventiva e sociale;

prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;

servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

*g)* Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;

medicina dell'età prenatale;

terapia neonatale;

terapia intensiva neonatale.

Art. 581. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato.

*1° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Propedeutica (ore 60): | | |
| farmacologia | ore | 20 |
| immunologia | » | 20 |
| embriologia | » | 20 |
| Diagnostica (ore 40): | | |
| patologia clinica | » | 40 |
| Epidemiologia e statistica (ore 30): | | |
| epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino | » | 30 |
| Pediatria generale (ore 230): | | |
| alimentazione e dietologia dell'età evolutiva | » | 50 |
| auxologia | » | 30 |
| semeiotica pediatrica e neonatale | » | 50 |
| pediatria (pediatria generale e specialistica) | » | 100 |
| Pediatria preventiva e sociale (ore 40): | | |
| pediatria preventiva e sociale | » | 40 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Diagnostica (ore 70): | | |
| anatomia patologica | ore | 40 |
| radiologia e diagnostica per immagini | » | 30 |
| Pediatria generale (ore 130): | | |
| malattie infettive | » | 30 |
| pediatria (pediatria generale e specialistica) | » | 100 |
| Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100): | | |
| patologia ereditaria | » | 40 |
| psicologia | » | 30 |
| chirurgia pediatrica e neonatale | » | 30 |
| Pediatria preventiva e sociale (ore 30): | | |
| legislazione del minore | » | 15 |
| organizzazione sanitaria | » | 15 |
| Neonatologia e medicina fetale (ore 70): | | |
| medicina neonatale | » | 70 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno* - indirizzo in pediatria generale:

| | | |
|---|---|---|
| Pediatria generale (ore 110): | | |
| pediatria (pediatria generale e specialistica) | ore | 80 |
| terapia pediatrica speciale | » | 30 |

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

| | | |
|---|---|---|
| adolescentologia | ore | 40 |
| cardiologia pediatrica e neonatale | » | 40 |
| endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale | » | 50 |
| gastroenterologia | » | 40 |
| nefrologia e urologia | » | 40 |
| pneumologia | » | 50 |
| immunologia clinica | » | 30 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno* - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

| | | |
|---|---|---|
| pediatria (pediatria generale e specialistica) | ore | 80 |
| terapia pediatrica speciale | » | 30 |

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

| | | |
|---|---|---|
| dermatologia | » | 20 |
| ematologia pediatrica e neonatale | » | 40 |
| medicina fisica e riabilitazione | » | 20 |
| ginecologia | » | 20 |
| neurologia | » | 40 |
| oculistica | » | 20 |
| odontostomatologia | » | 20 |
| oncologia pediatrica | » | 40 |
| ortopedia e traumatologia | » | 20 |
| otorinolaringoiatria | » | 20 |
| psichiatria dell'età evolutiva | » | 30 |

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 582. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

pronto soccorso pediatrico. Reparti di medicina generale II e III infanzia, di malattie endocrino-metaboliche, di neuropediatria, di nefrologia, di cardiologia, lattanti, gastro-divezzi, di oncoematologia. Day hospital malattie endocrino metaboliche, di oncoematologia, di neuropediatria. Laboratori di routine, di radioimmunologia, di fisiopatologia respiratoria, di gastroenterologia, di citogenetica oncologica, di immunoallergologia, di ematologia, di immunologia cellulare. Ambulatori divisionali di pediatria generale, di nefrologia, di cardiologia, di neuropediatria, di auxologia, di malattie endocrino-metaboliche, di pneumologia, di gastroenterologia, di allergologia e immunologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 583 *(Norme transitorie).* — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

*a)* gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

*b)* gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

*c)* gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

*d)* gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

*e)* gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

*f)* gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche seguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 20 settembre 1989

*Il rettore:* ROVERSI MONACO

90A1378

## UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1989.

**Modificazione allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Camerino;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

*Articolo unico*

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 42, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari viene aggiunta la disciplina «tossicologia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, addì 15 novembre 1989

*Il pro-rettore:* BUTI

90A1415

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dell'11 gennaio 1989 con la quale è stata approvata la proposta relativa alla soppressione della scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale;

Vista la delibera del senato accademico del 14 marzo 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 marzo 1989;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 giugno 1989 in merito alla soppressione della scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo I, costituzione dell'Università, all'art. 2, tra le scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» in Roma, è soppressa la scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale.

Art. 2.

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VIII, facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», dopo l'art. 429 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono soppressi gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 15 gennaio 1990

*Il rettore:* BAUSOLA

90A1414

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 20 marzo 1990, n. 9.

**Autorizzazioni automatiche di importazione: domande per l'importazione di taluni prodotti originali di Paesi terzi ed immessi in libera pratica comunitaria in altri Stati membri.**

Si comunica che le domande di autorizzazione automatica per l'importazione di taluni prodotti originari di Paesi terzi, immessi in libera pratica comunitaria in altri Stati membri, dovranno, dalla data di pubblicazione della presente circolare, essere presentate con le seguenti modalità:

le domande redatte ai sensi della normativa vigente, preferibilmente sui moduli di importazione reperibili presso le camere di commercio, corredati da apposita scheda per il lettore ottico, dovranno contenere tutti gli elementi dello schema di domanda dell'allegato alla presente circolare (*), nonché la seguente frase: «da suddetta importazione può essere effettuata a condizione che la merce risulti in libera pratica nei Paesi CEE e sia scortata da documenti attestanti la posizione comunitaria».

Qualora la commissione CEE, a seguito di accoglimento di un ricorso in base all'art. 115 del Trattato, stabilisca che un determinato quantitativo di prodotti debba comunque essere importato, per la ripartizione di detto quantitativo, fatte salve le disposizioni previste dalla stessa commissione, si terrà conto per ciascun prodotto del numero delle ditte richiedenti qualunque sia il numero delle domande presentate da ciascuna ditta; la ripartizione, ferme restando le modalità particolari eventualmente previste per prodotti specifici (es. autovetture, banane), sarà effettuata con i seguenti criteri:

30% in parti uguali tra tutti i richiedenti che hanno avanzato regolare domanda nei termini previsti dalla decisione CEE;

30% in proporzione all'ammontare IVA relativo alle operazioni imponibili, con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta;

40% in proporzione alle importazioni in libera pratica dei prodotti cui si riferisce la domanda, effettuate nel triennio precedente la domanda stessa.

A tal fine le domande d'importazione per tutti i settori merceologici, *con esclusione del settore tessile*, dovranno contenere i dati relativi all'IVA ed alle importazioni pregresse, come specificato nello schema di domanda di cui all'allegato *A*.

(*) Ove la domanda venga redatta su modulo, i dati di cui all'allegato potranno essere forniti su foglio a parte, debitamente firmato.

Le domande relative alle importazioni del settore tessile dovranno comunque contenere gli elementi di cui allo schema di domanda di cui all'allegato *B*, facilmente inseribili sul modulo di importazione.

Qualora anche per un prodotto del settore tessile si debba procedere ad una ripartizione di quota, il competente ufficio provvederà a richiedere alle ditte interessate gli elementi relativi all'IVA ed alle importazioni pregresse di cui all'allegato *A*.

Tutte le domande presentate per qualsiasi prodotto — a pena di irricevibilità — devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta o della società.

Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione originale relativa a quanto dichiarato nella domanda, che dovrà comunque essere inviato entro e non oltre i trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Il divieto di cessione delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 1923, convertito in legge 7 luglio 1927, n. 1495.

Le suddette autorizzazioni saranno rilasciate con validità di tre mesi dalla data di rilascio, sempre che siano stati forniti elementi di prova circa l'immissione in libera pratica dei prodotti, di cui trattasi e con validità un mese, se i prodotti non sono ancora in libera pratica alla data in cui la domanda di importazione è stata inoltrata o se gli elementi di prova non possono essere forniti alla stessa data.

In via particolare, la validità delle autorizzazioni potrà discostarsi dai periodi sopra indicati, qualora la stessa venga espressamente fissata nella decisione della CEE relativa al singolo prodotto di cui si stabilisce il quantitativo da ripartire fra i richiedenti.

Le richieste di modifica o proroga non saranno di regola accolte.

La circolare n. 45 del 25 giugno 1987 è abrogata.

*Il Ministro:* RUGGIERO

---

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

*Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. import-esport -*
Viale America - 00144 ROMA

OGGETTO: Domanda di autorizzazione automatica per l'importazione di taluni prodotti originari dai Paesi terzi ed immessi in libera pratica (art. 115 del trattato).

La ditta .............................. Nominativo ..............................
con sede in .............................................. c.a.p. ..................
telef. ...................... telex ...................... partita IVA ..................
codice fiscale..............................................................

*Chiede di importare*

Denominazione del prodotto.
Codice S.A.
Quantità.
Valore.
Paese di origine.
Paese comunitario di provenienza.
Dogana italiana di entrata.
Eventuali documenti in originale o fotocopia comprovante la posizione della merce in libera pratica.

*Dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale*

Che la ditta sopraindicata è iscritta presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di ............ (indicare città) dal ............ (indicare data di iscrizione) con il numero............

Che ai fini della ripartizione eventuale di quote l'ammontare delle operazioni imponibili dichiarate nell'anno precedente, con esclusivo riferimento all'aliquota della merce di cui si tratta:

è pari a lire............ (nell'anno 19......).

Che ai fini della ripartizione eventuale di quota, i quantitativi importati nel triennio precedente della merce richiesta, in libera pratica, da qualsiasi origine (198.../198...) sono i seguenti:

| | Quantità | Valore |
|---|---|---|
| 1° gennaio-31 dicembre 198... | Tonn. ............ | ............ |
| 1° gennaio-31 dicembre 198... | Tonn. ............ | ............ |
| 1° gennaio-31 dicembre 198... | Tonn. ............ | ............ |
| Totale . . . | Tonn. ............ | ............ |

Che la documentazione suddetta relativa all'IVA ed alle importazioni pregresse, in originale, resta a disposizione per essere inviata al Ministero qualora venga richiesta.

In caso di importatori occasionali:

che la merce importata è destinata ad uso personale.

Firma ............

ALLEGATO B

Schema di domanda
per il settore tessile

*Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. import-esport -*
Viale America - 00144 ROMA

OGGETTO: Domanda di autorizzazione automatica per l'importazione di taluni prodotti originari dai Paesi terzi ed immessi in libera pratica (art. 115 del trattato)

La ditta ............ nominativo ............
con sede in ............ c.a.p. ............
tel. ............ telex ............ partita IVA ............
codice fiscale............

*Chiede di importare*

Denominazione del prodotto.
Codice S.A.
Quantità.
Valore.
Paese di origine.
Paese comunitario di provenienza.
Dogana italiana di entrata.
Eventuali documenti in originale o fotocopia comprovante la posizione della merce in libera pratica.

*Dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale*

Che la ditta sopraindicata è iscritta presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di ............ (indicare città) dal............ (indicare data di iscrizione) con il numero............

In caso di importatore occasionale:

che la merce importata è destinata ad uso personale.

Firma ............

90A1392

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione al circolo didattico del comune di Linguaglossa ad accettare una donazione

Con decreti del prefetto di Catania prot. n. 59/Sett. 1°-*bis* del 14 dicembre 1989 e prot. 246/Div. II Amm. del 29 gennaio 1982, il circolo didattico del comune di Linguaglossa è stato autorizzato ad accettare la donazione di una somma di L. 4.000.000 disposta dall'insegnante in pensione sig.ra Giuseppina Vecchio per l'istituzione di un premio denominato «Premio della bontà suor Giuseppina Vecchio» in favore dei bambini frequentanti la scuola elementare di Piedimonte Etneo.

90A1397

### Autorizzazione alla direzione didattica statale 2° circolo di Prato ad accettare una donazione

Con decreti del prefetto di Firenze prot. n. 4244 e 4244/88 del 22 aprile e del 19 maggio 1988, la direttrice incaricata della direzione didattica statale 2° circolo di Prato è autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice «Mita DC 131» del valore di L. 1.062.000 da parte dei genitori degli alunni della scuola elementare di Mezzana.

90A1398

### Autorizzazione alla direzione didattica statale 7° circolo di Prato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze prot. n. 5866/89 1° Sett. del 9 novembre 1989, la direzione didattica statale 7° circolo di Prato (Firenze) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Mita DC 3132 del valore di L. 3.000.000, diposta dal sig. Papi Riccardo, da destinare alla dipendente scuola «Castellina».

90A1399

### Autorizzazione alla direzione didattica statale di Varallo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli prot. 5801 Sett. 1° 2.156.29/1 del 9 gennaio 1980, la direzione didattica statale di Varallo è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dalla sig.ra Cordone Serafina ved. Ghelfi e consistente in: un T.V.C. (televisore a colori) Philips - 25 mod. Sironi con telecomando del valore di L. 1.100.000; un videoregistratore Philips-VHS a tre testine modello DV 286 del valore di L. 1.050.000; un fotoriproduttore Sharp modello 7.300 del valore di L. 3.350.000.

90A1400

**Autorizzazione alla direzione didattica di Ponte dell'Olio ad accettare un legato**

Con decreto del prefetto di Piacenza prot. n. 7103/1° del 20 dicembre 1989, la direzione didattica di Ponte dell'Olio è stata autorizzata ad accettare un legato disposto con testamento olografo di Bottazzi Vincenzo, consistente nella somma di L. 70.227.237 nette a favore della dispendente scuola elementare statale di Villò per l'acquisto del materiale didattico. Detta somma dovrà essere gestita da un comitato di genitori degli alunni e insegnanti presieduto dalla nipote del *de cuius* sig.ra Bottazzi Luisa.

90A1401

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Provvedimenti concernenti le acque minerali**

Con deliberazione della giunta regionale in data 25 luglio 1989, n. 3918, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 22 settembre 1989, prot. n. 6477/5034, la società Lynx S.p.a., con sede e stabilimento in Masanti di Sopra di Bedonia (Parma), via strada statale n. 359 (Bedonia Bardi), 36, codice fiscale n. 00162730345, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Lynx - Font di San Fermo» in contenitori di (PET) per alimenti.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 19 dicembre 1989, n. 6949, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 19 gennaio 1990, prot. n. 269/233, la società p.a. Terme di S. Andrea, con sede in Piacenza, via IV Novembre, 132 e stabilimento in S. Andrea dei Bagni (Parma), via Giovanni XXIII, codice fiscale n. 00145620340, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «S. Andrea» in contenitori di (PVC) per alimenti della capacità di cl 150.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 19 gennaio 1990, n. 44, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 2 febbraio 1990, prot. n. 819/581-3, la società p.a. Terme di S. Andrea, con sede in Piacenza, via IV Novembre, 132 e stabilimento in S. Andrea dei Bagni (Parma), via Giovanni XXIII, codice fiscale n. 00145620340, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «S. Andrea» in Sant'Andrea dei Bagni di Medesano (Parma), nel tipo naturale, in contenitori di (PET) per alimenti della capacità di cl 150.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

90A1402

## REGIONE LIGURIA

**Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale Fonti Bauda in contenitori di materiale PET**

Con deliberazione della giunta regionale n. 39 dell'11 gennaio 1990 la S.p.a. Acqua minerale di Calizzano è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale denominata Fonti Bauda in contenitori di materiale PET.

90A1403

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

*ERRATA-CORRIGE*

**Avviso relativo al comunicato del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale riguardante: «Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1990).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «Arneg S.p.a., classificata *piccola* impresa.», si legga: «Arneg S.p.a., classificata *grande* impresa.».

90A1384

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

### VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 296.000 |
| - semestrale | L. | 160.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 52.000 |
| - semestrale | L. | 36.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 166.000 |
| - semestrale | L. | 88.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 52.000 |
| - semestrale | L. | 36.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | 166.000 |
| - semestrale | L. | 90.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 556.000 |
| - semestrale | L. | 300.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. | 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 60.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 6.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 255.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 155.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.200 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti . . . . . . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . . . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 7 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

**L. 1.000**